CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

Ufficio Segretario Generale
Registro Generale delle
Determinazioni Dirigenziali
N. 287 del 18/11/2026

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 18/11/2026

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di imprese individuali, DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera a) decesso dell'imprenditore.

IL CONSERVATORE

DEL

REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente delle Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato un termine di trenta giorni per presentare formale e motivata domanda di interruzione del procedimento di cancellazione;

VISTO il DPR 23 luglio 2004 n. 247 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, che prevede all'art. 2 c. 1 lettera a) la cancellazione dell'impresa individuale quando il Registro delle Imprese accerti il decesso dell'imprenditore;

VISTO l'elenco trasmesso da Infocamere in data 03/06/26 delle imprese con unico soggetto titolare deceduto, ancora iscritte al Registro Imprese delle province di Catania n. 1088, di Ragusa n. 325 e di Siracusa n. 624 per un totale di 2037 imprese;

CONSIDERATO, peraltro, che la maggioranza delle imprese interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente e avvalorato il suddetto obbligo dall'art. 37 del D.L. 76/2020;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì, alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta, stabilite dall'amministrazione medesima”;

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RILEVATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale;

RILEVATO, altresì, che i provvedimenti di cancellazione, vengono pubblicati sul sito camerale nella sezione ""Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.

VALUTATE, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle imprese interessate della determinazione di accertamento della causa di cessazione iscrivendo nella visura camerale "avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione - DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera a) decesso dell'imprenditore", dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore, sia dell'elenco delle posizioni coinvolte;

DETERMINA

- di iscrivere "avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione - DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera a) decesso dell'imprenditore" nelle visure delle imprese individuali, di cui agli elenchi allegati della Province di Catania, Ragusa e Siracusa, dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ;;
- di pubblicare sul sito istituzionale, la presente determinazione, contenente l'elenco delle posizioni soggette a "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese";
- Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.
- di cancellare, dal Registro delle Imprese, le imprese che non abbiano presentato, entro il termine di trenta giorni, formale e motivata domanda di interruzione del procedimento, con successivo provvedimento del Conservatore del Registro Imprese;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli